

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CEE) n. 696/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla (1992) 1**
 - Regolamento (CEE) n. 697/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
 - Regolamento (CEE) n. 698/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
 - Regolamento (CEE) n. 699/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 8
 - Regolamento (CEE) n. 700/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 10
 - Regolamento (CEE) n. 701/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 12
 - Regolamento (CEE) n. 702/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 25 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 14
 - Regolamento (CEE) n. 703/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per alcune carni di pollame 17
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 704/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 18**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

| | |
|--|----|
| ★ Regolamento (CEE) n. 705/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo | 29 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 706/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole | 31 |
| Regolamento (CEE) n. 707/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per alcuni prodotti del settore delle carni suine | 33 |
| Regolamento (CEE) n. 708/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova | 35 |
| Regolamento (CEE) n. 709/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio | 37 |
| Regolamento (CEE) n. 710/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine | 39 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 711/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole | 40 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 712/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca | 43 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 713/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca | 45 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

| | |
|--|----|
| ★ Direttiva 92/16/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi | 48 |
| 92/170/CEE : | |
| ★ Decisione del Consiglio, del 16 marzo 1992, che istituisce un comitato consultivo unico EUROTECNET e FORCE e modifica le decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE | 51 |

Sommario (segue)

92/171/CEE :

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 16 marzo 1992, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1990 53**

92/172/CEE :

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 16 marzo 1992, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1990 54**

92/173/CEE :

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 16 marzo 1992, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1990 55**

Commissione

92/174/CEE :

- Decisione della Commissione, del 16 marzo 1992, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 56**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 696/92 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 i prodotti figuranti nell'allegato, originari di Ceuta e Melilla, beneficiano all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dell'esenzione dai dazi all'importazione entro i limiti di contingenti tariffari annuali; che il periodo contingentario per tali prodotti va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che i volumi contingentali, calcolati secondo le disposizioni del suddetto articolo 3, ammontano a:

- 12 tonnellate per i prodotti del codice NC ex 0302 e a
- 20 tonnellate per taluni prodotti dei codici NC ex 0306 e ex 0307;

che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

considerando che, conformemente all'atto di adesione, i prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità non vi possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se sono rispediti in un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, i dazi doganali applicabili all'importazione, nella parte della Spagna

compresa nel territorio doganale della Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato.

2. I prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità nel quadro dei contingenti tariffari non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se essi vengono rispediti in un altro Stato membro.

3. I prodotti oggetto del presente articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

- della menzione « Origine : Ceuta e Melilla » oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri;
- del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.

Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89⁽²⁾, nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon, crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus)⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91 (GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1).

Articolo 2

1. Lo Stato membro interessato garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti indicati nell'articolo 1.

2. Lo Stato membro interessato procede all'imputazione dei prodotti in questione sui contingenti tariffari a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. Il grado di esaurimento dei contingenti tariffari viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato la informa delle importazioni effettivamente imputate sui contingenti tariffari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

ALLEGATO

| Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in tonnellate) | Dazi contingentali |
|------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0302 | Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 : | 12 | esenzione |
| | – Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi : | | |
| 0302 23 00 | – – Sogliole (<i>Solea</i> spp.) | | |
| 0302 29 | – – altri : | | |
| 0302 29 10 | – – – Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) | | |
| 0302 29 90 | – – – altri | | |
| | – Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi : | | |
| 0302 39 | – – altri : | | |
| 0302 39 90 | – – – altri | | |
| | – altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi : | | |
| 0302 65 | – – Squali : | | |
| 0302 65 90 | – – – altri | | |
| 0302 69 | – – altri : | | |
| | – – – di mare : | | |
| | – – – – Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) : | | |
| 0302 69 33 | – – – – – altri | | |
| 0302 69 61 | – – – – Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp. | | |
| 0302 69 65 | – – – – Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) | | |
| 0302 69 81 | – – – – Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.) | | |
| 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia : | 20 | esenzione |
| | – non congelati : | | |
| 0306 23 | – – Gamberetti : | | |
| 0306 23 10 | – – – Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> | | |
| 0306 23 90 | – – – altri | | |
| 0306 29 | – – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana : | | |
| 0306 29 30 | – – – Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) | | |
| 0306 29 90 | – – – altri | | |
| 0307 | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana : | | |
| | – Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.), calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) : | | |
| 0307 41 | – – vivi, freschi o refrigerati : | | |
| 0307 41 10 | – – – Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.) | | |
| | – – – Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) : | | |
| 0307 41 91 | – – – – <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> | | |
| 0307 49 | – – altri : | | |
| | – – – congelati : | | |
| | – – – – Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.) : | | |
| 0307 49 19 | – – – – – altri | | |
| | – Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.) : | | |
| 0307 51 00 | – – vivi, freschi o refrigerati | | |
| 0307 59 | – – altri : | | |
| 0307 59 10 | – – – congelati | | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 697/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 594/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 marzo 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 594/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC | Importo del prelievo (*) |
|------------|--------------------------|
| 0709 90 60 | 127,91 (2) (3) |
| 0712 90 19 | 127,91 (2) (3) |
| 1001 10 10 | 163,93 (1) (2) (10) |
| 1001 10 90 | 163,93 (1) (2) (10) |
| 1001 90 91 | 141,87 |
| 1001 90 99 | 141,87 (11) |
| 1002 00 00 | 163,00 (2) |
| 1003 00 10 | 142,50 |
| 1003 00 90 | 142,50 (11) |
| 1004 00 10 | 119,91 |
| 1004 00 90 | 119,91 |
| 1005 10 90 | 127,91 (2) (3) |
| 1005 90 00 | 127,91 (2) (3) |
| 1007 00 90 | 138,96 (2) |
| 1008 10 00 | 52,16 (11) |
| 1008 20 00 | 122,48 (2) |
| 1008 30 00 | 63,05 (2) |
| 1008 90 10 | (7) |
| 1008 90 90 | 63,05 |
| 1101 00 00 | 211,62 (2) (11) |
| 1102 10 00 | 241,27 (2) |
| 1103 11 10 | 267,60 (2) (10) |
| 1103 11 90 | 227,20 (2) |

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 marzo 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0709 90 60 | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,03 |
| 0712 90 19 | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,03 |
| 1001 10 10 | 0 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| 1001 10 90 | 0 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| 1001 90 91 | 0 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 1001 90 99 | 0 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 10 90 | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,03 |
| 1005 90 00 | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,03 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |

B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 | 4° term. 7 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1107 10 11 | 0 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| 1107 10 19 | 0 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 699/92 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 586/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 634/92 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 44.⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 14. 3. 1992, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

| Codice NC | Prelievi (°) | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°) | ACP Bangladesh (°) (°) (°) | Paesi terzi (escluso ACP) (°) |
| 1006 10 21 | — | 152,58 | 312,37 |
| 1006 10 23 | — | 142,77 | 292,74 |
| 1006 10 25 | — | 142,77 | 292,74 |
| 1006 10 27 | 219,56 | 142,77 | 292,74 |
| 1006 10 92 | — | 152,58 | 312,37 |
| 1006 10 94 | — | 142,77 | 292,74 |
| 1006 10 96 | — | 142,77 | 292,74 |
| 1006 10 98 | 219,56 | 142,77 | 292,74 |
| 1006 20 11 | — | 191,63 | 390,46 |
| 1006 20 13 | — | 179,36 | 365,93 |
| 1006 20 15 | — | 179,36 | 365,93 |
| 1006 20 17 | 274,45 | 179,36 | 365,93 |
| 1006 20 92 | — | 191,63 | 390,46 |
| 1006 20 94 | — | 179,36 | 365,93 |
| 1006 20 96 | — | 179,36 | 365,93 |
| 1006 20 98 | 274,45 | 179,36 | 365,93 |
| 1006 30 21 | — | 237,22 | 498,30 (°) |
| 1006 30 23 | — | 280,17 | 584,11 (°) |
| 1006 30 25 | — | 280,17 | 584,11 (°) |
| 1006 30 27 | 438,08 (°) | 280,17 | 584,11 (°) |
| 1006 30 42 | — | 237,22 | 498,30 (°) |
| 1006 30 44 | — | 280,17 | 584,11 (°) |
| 1006 30 46 | — | 280,17 | 584,11 (°) |
| 1006 30 48 | 438,08 (°) | 280,17 | 584,11 (°) |
| 1006 30 61 | — | 252,99 | 530,69 (°) |
| 1006 30 63 | — | 300,73 | 626,17 (°) |
| 1006 30 65 | — | 300,73 | 626,17 (°) |
| 1006 30 67 | 469,63 (°) | 300,73 | 626,17 (°) |
| 1006 30 92 | — | 252,99 | 530,69 (°) |
| 1006 30 94 | — | 300,73 | 626,17 (°) |
| 1006 30 96 | — | 300,73 | 626,17 (°) |
| 1006 30 98 | 469,63 (°) | 300,73 | 626,17 (°) |
| 1006 40 00 | — | 64,34 | 134,68 |

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 700/92 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 635/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 14. 3. 1992, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1006 10 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 42 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 44 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 46 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 48 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 40 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 701/92 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8, ultimo paragrafo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 424/92⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 9.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

| | Categoría A | | | Categoría C | | |
|---|-------------|---|---|-------------|---|---|
| | U | R | O | U | R | O |
| Estados miembros o regiones de Estados miembros | | | | | | |
| Medlemsstat eller region | | | | | | |
| Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats | | | | | | |
| Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους | | | | | | |
| Member States or regions of a Member State | | | | | | |
| États membres ou régions d'États membres | | | | | | |
| Stati membri o regioni di Stati membri | | | | | | |
| Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat | | | | | | |
| Estados-membros ou regiões de Estados-membros | | | | | | |
| Belgique | | x | x | | | |
| Denmark | | x | x | | | |
| Deutschland | x | x | | | | |
| España | x | x | x | | | |
| France | x | x | x | | x | x |
| Italia | | | x | | | |
| Luxembourg | | x | x | | | |
| Nederland | | x | | | | |
| Ireland | | | | x | x | x |
| Great Britain | | | | x | x | x |
| Northern Ireland | | | | x | x | x |

REGOLAMENTO (CEE) N. 702/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 25 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 339/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3861/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 339/92, per la fornitura alla Lettonia di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 25 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 339/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 aprile 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 aprile 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 339/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lettoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

| <i>(tonnellate)</i> | |
|---------------------------|--------------|
| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
| Midland and East | 25 000 |

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 25 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

[Regolamento (CEE) n. 702/92]

| Numerazione degli offerenti | Quantitativo (in t) | Spese di fornitura proposte (in ECU/t) |
|-----------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| ecc. | | |

ALLEGATO III**FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lettone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV**Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lettone di Riga di una partita di 25 000 t :
arrivo tra il 29 e 30 aprile 1992.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Riga lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 2 aprile 1992, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 703/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per alcune carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato con regolamento (CEE) n. 3588/91⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;considerando che il regolamento (CEE) n. 580/92 della Commissione⁽⁴⁾, prevede, da un lato, che le domande di titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca, presentate dal 1° al 10 marzo 1992 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3809/91, siano presentate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione⁽⁵⁾ e, d'altro lato, fissa alcuni quantitativi ridotti che possono essere importati nel quadro del regolamento (CEE) n. 3809/91 nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91, i quantitativi richiesti

possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra di riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del suo articolo 2; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3809/91 e (CEE) n. 580/92 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1992 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,8571 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 2,8462 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 704/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso

uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotto 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che per i pezzi disossati in imballaggi individuali di cui ai codici NC 0201 30 e 0202 30 occorre stabilire un tenore minimo di carne magra;

considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati separatamente, nonché per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato I al codice NC 1602 50 90, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/91⁽⁴⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle

preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁶⁾;

considerando che occorre completare i criteri analitici per le preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50 90 fissando, in particolare, un rapporto massimo collagene/proteine in funzione del tenore in carne dei prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione figurano nell'allegato I.

Il settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 30. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

(ECU/100 kg)

| Codice prodotto | Destinazione (?) | Ammontare delle restituzioni (?) |
|--------------------|------------------|----------------------------------|
| | | — Peso vivo — |
| 0102 10 00 190 | 01 | 96,00 |
| 0102 10 00 390 | 01 | 96,00 |
| 0102 90 31 900 | 02 | 85,50 |
| | 03 | 55,50 |
| | 04 | 25,50 |
| 0102 90 33 900 | 02 | 85,50 |
| | 03 | 55,50 |
| | 04 | 25,50 |
| 0102 90 35 900 | 02 | 101,50 |
| | 03 | 73,00 |
| | 04 | 34,50 |
| 0102 90 37 900 | 02 | 101,50 |
| | 03 | 73,00 |
| | 04 | 34,50 |
| | | — Peso netto — |
| 0201 10 10 100 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 10 10 900 | 02 | 126,50 |
| | 03 | 88,00 |
| | 04 | 44,00 |
| 0201 10 90 110 (1) | 02 | 124,50 |
| | 03 | 85,00 |
| | 04 | 42,50 |
| 0201 10 90 190 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 10 90 910 (1) | 02 | 171,50 |
| | 03 | 115,00 |
| | 04 | 57,50 |
| 0201 10 90 990 | 02 | 126,50 |
| | 03 | 88,00 |
| | 04 | 44,00 |
| 0201 20 21 000 | 02 | 126,50 |
| | 03 | 88,00 |
| | 04 | 44,00 |

(ECU/100 kg)

| Codice prodotto | Destinazione (?) | Ammontare delle restituzioni (°) |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | — Peso netto — |
| 0201 20 29 100 (1) | 02 | 171,50 |
| | 03 | 115,00 |
| | 04 | 57,50 |
| 0201 20 29 900 | 02 | 126,50 |
| | 03 | 88,00 |
| | 04 | 44,00 |
| 0201 20 31 000 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 20 39 100 (1) | 02 | 124,50 |
| | 03 | 85,00 |
| | 04 | 42,50 |
| 0201 20 39 900 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 20 51 100 | 02 | 161,00 |
| | 03 | 110,50 |
| | 04 | 56,00 |
| 0201 20 51 900 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 20 59 110 (1) | 02 | 218,50 |
| | 03 | 146,00 |
| | 04 | 73,00 |
| 0201 20 59 190 | 02 | 161,00 |
| | 03 | 110,50 |
| | 04 | 56,00 |
| 0201 20 59 910 (1) | 02 | 124,50 |
| | 03 | 85,00 |
| | 04 | 42,50 |
| 0201 20 59 990 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 20 90 700 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0201 30 00 050 (2) | 05 | 112,00 |
| 0201 30 00 100 (2) | 02 | 312,00 |
| | 03 | 208,50 |
| | 04 | 104,50 |
| | 06 | 266,50 |
| 0201 30 00 150 (2) | 02 | 165,00 |
| | 03 | 125,00 |
| | 04 | 62,50 |
| | 06 | 144,50 |
| | 07 | 90,00 |

| <i>(ECU/100 kg)</i> | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| Codice prodotto | Destinazione (7) | Ammontare delle restituzioni (8) |
| | | — Peso netto — |
| 0201 30 00 190 (6) | 02 | 128,00 |
| | 03 | 84,00 |
| | 04 | 42,00 |
| | 06 | 102,50 |
| | 07 | 90,00 |
| 0202 10 00 100 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0202 10 00 900 | 02 | 126,50 |
| | 03 | 88,00 |
| | 04 | 44,00 |
| 0202 20 10 000 | 02 | 126,50 |
| | 03 | 88,00 |
| | 04 | 44,00 |
| 0202 20 30 000 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0202 20 50 100 | 02 | 161,00 |
| | 03 | 110,50 |
| | 04 | 56,00 |
| 0202 20 50 900 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0202 20 90 100 | 02 | 92,00 |
| | 03 | 65,00 |
| | 04 | 32,50 |
| 0202 30 90 100 (*) | 05 | 112,00 |
| 0202 30 90 400 (6) | 02 | 165,00 |
| | 03 | 125,00 |
| | 04 | 62,50 |
| | 06 | 144,50 |
| | 07 | 90,00 |
| 0202 30 90 500 (6) | 02 | 128,00 |
| | 03 | 84,00 |
| | 04 | 42,00 |
| | 06 | 102,50 |
| | 07 | 90,00 |
| 0202 30 90 900 | 07 | 90,00 |
| 0206 10 95 000 | 02 | 128,00 |
| | 03 | 84,00 |
| | 04 | 42,00 |
| | 06 | 102,50 |
| 0206 29 91 000 | 02 | 128,00 |
| | 03 | 84,00 |
| | 04 | 42,00 |
| | 06 | 102,50 |
| 0210 20 90 100 | 08 | 102,50 |
| | 09 | 60,50 |
| 0210 20 90 300 | 02 | 128,00 |

(ECU/100 kg)

| Codice prodotto | Destinazione (*) | Ammontare delle restituzioni (€) |
|--------------------|------------------|----------------------------------|
| | | — Peso netto — |
| 0210 20 90 500 (2) | 02 | 128,00 |
| 1602 50 10 120 | 02 | 134,50 (3) |
| | 03 | 108,00 (3) |
| | 04 | 108,00 (3) |
| 1602 50 10 140 | 02 | 119,50 (3) |
| | 03 | 96,00 (3) |
| | 04 | 96,00 (3) |
| 1602 50 10 160 | 02 | 96,00 (3) |
| | 03 | 77,00 (3) |
| | 04 | 77,00 (3) |
| 1602 50 10 170 | 02 | 63,50 (3) |
| | 03 | 51,00 (3) |
| | 04 | 51,00 (3) |
| 1602 50 10 190 | 02 | 63,50 |
| | 03 | 51,00 |
| | 04 | 51,00 |
| 1602 50 10 240 | 02 | 36,00 |
| | 03 | 36,00 |
| | 04 | 36,00 |
| 1602 50 10 260 | 02 | 26,00 |
| | 03 | 26,00 |
| | 04 | 26,00 |
| 1602 50 10 280 | 02 | 16,00 |
| | 03 | 16,00 |
| | 04 | 16,00 |
| 1602 50 90 125 | 01 | 116,00 (3) |
| 1602 50 90 135 | 01 | 73,00 (3) |
| 1602 50 90 195 | 01 | 36,00 |
| 1602 50 90 325 | 01 | 103,00 (3) |
| 1602 50 90 335 | 01 | 65,00 (3) |
| 1602 50 90 395 | 01 | 36,00 |
| 1602 50 90 425 | 01 | 77,00 (3) |
| 1602 50 90 435 | 01 | 48,50 (3) |
| 1602 50 90 495 | 01 | 36,00 |
| 1602 50 90 525 | 01 | 77,00 (3) |
| 1602 50 90 535 | 01 | 48,50 (3) |
| 1602 50 90 595 | 01 | 36,00 |
| 1602 50 90 615 | 01 | 36,00 |
| 1602 50 90 625 | 01 | 16,00 |
| 1602 50 90 705 | 01 | 36,00 |
| 1602 50 90 805 | 01 | 26,00 |
| 1602 50 90 905 | 01 | 16,00 |

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) Per le destinazioni seguenti :

- 01 paesi terzi,
- 02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del vicino e medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,
- 03 paesi terzi europei, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,
- 04 Austria, Svezia e Svizzera,
- 05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44),
- 06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,
- 07 Canada,
- 08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,
- 09 Svizzera.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

NB : I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione (GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 10).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

• 6. Carni bovine

| Codice NC | Designazione delle merci | Codice del prodotto |
|------------|--|---------------------|
| 0102 | Animali vivi della specie bovina : | |
| 0102 10 00 | – riproduttori di razza pura : | |
| | – Femmine : | |
| | – di un peso vivo inferiore a 250 kg | 0102 10 00 110 |
| | – altre | 0102 10 00 190 |
| | – Maschi : | |
| | – di un peso vivo inferiore a 300 kg | 0102 10 00 310 |
| | – altre | 0102 10 00 390 |
| 0102 90 | – altre : | |
| | – – delle specie domestiche : | |
| | – – – di peso superiore a 220 kg : | |
| 0102 90 31 | – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) : | |
| | – di un peso inferiore a 250 kg | 0102 90 31 100 |
| | – altre | 0102 90 31 900 |
| 0102 90 33 | – – – – Vacche : | |
| | – di un peso vivo inferiore a 250 kg | 0102 90 33 100 |
| | – altri | 0102 90 33 900 |
| 0102 90 35 | – – – – Tori : | |
| | – di un peso vivo inferiore a 300 kg | 0102 90 35 100 |
| | – altre | 0102 90 35 900 |
| 0102 90 37 | – – – – Buoi : | |
| | – di un peso vivo inferiore a 300 kg | 0102 90 37 100 |
| | – altri | 0102 90 37 900 |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate : | |
| 0201 10 | – in carcasse o mezzene : | |
| 0201 10 10 | – – di peso inferiore o uguale a 136 kg per le carcasse e di peso inferiore o uguale a 68 kg per le mezzene : | |
| | – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole | 0201 10 10 100 |
| | – altre | 0201 10 10 900 |
| 0201 10 90 | – – di peso superiore a 136 kg per le carcasse e di peso superiore a 68 kg per le mezzene : | |
| | – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole : | |
| | – di bovini adulti maschi (*) | 0201 10 90 110 |
| | – altri | 0201 10 90 190 |
| | – altre : | |
| | – di bovini adulti maschi (*) | 0201 10 90 910 |
| | – altri | 0201 10 90 990 |
| 0201 20 | – altri pezzi non disossati : | |
| | – – Quarti detti « compensati » : | |
| 0201 20 21 | – – – di peso inferiore o uguale a 68 kg | 0201 20 21 000 |
| 0201 20 29 | – – – di peso superiore a 68 kg : | |
| | – di bovini adulti maschi (*) | 0201 20 29 100 |
| | – altri | 0201 20 29 900 |
| | – – Busti e quarti anteriori : | |
| 0201 20 31 | – – – di peso inferiore o uguale a 60 kg per i busti e di peso inferiore o uguale a 30 kg per i quarti anteriori | 0201 20 31 000 |

| Codice NC | Designazione delle merci | Codice del prodotto |
|------------|--|--|
| 0201 20 39 | <ul style="list-style-type: none"> - - - di peso superiore a 60 kg per i busti e di peso superiore a 30 kg per i quarti anteriori : <ul style="list-style-type: none"> - di bovini maschi adulti (*) - altri | <ul style="list-style-type: none"> 0201 20 39 100 0201 20 39 900 |
| 0201 20 51 | <ul style="list-style-type: none"> - - Selle e quarti posteriori : <ul style="list-style-type: none"> - - - di peso inferiore o uguale a 75 kg per le selle e di peso inferiore o uguale a 40 kg per i quarti posteriori : <ul style="list-style-type: none"> - su un massimo di nove costole o paia di costole - su più di nove costole o paia di costole | <ul style="list-style-type: none"> 0201 20 51 100 0201 20 51 900 |
| 0201 20 59 | <ul style="list-style-type: none"> - - - di peso superiore a 75 kg per le selle e di peso superiore a 40 kg per i quarti posteriori : <ul style="list-style-type: none"> - su un massimo di nove costole o paia di costole : <ul style="list-style-type: none"> - di bovini adulti maschi (*) - altri - con più di nove costole o paia di costole : <ul style="list-style-type: none"> - di bovini adulti maschi (*) - altri | <ul style="list-style-type: none"> 0201 20 59 110 0201 20 59 190 0201 20 59 910 0201 20 59 990 |
| 0201 20 90 | <ul style="list-style-type: none"> - - - altri : <ul style="list-style-type: none"> - per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo - altri non disossati | <ul style="list-style-type: none"> 0201 20 90 700 0201 20 90 900 |
| 0201 30 00 | <ul style="list-style-type: none"> - disossate : <ul style="list-style-type: none"> - pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (*) - ricavati da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (?) ogni pezzo imballato individualmente - altri pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente e con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 50 % o più (*) - altri, compresa la carne macinata, con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 78 % (*) - altri | <ul style="list-style-type: none"> 0201 30 00 050 0201 30 00 100 0201 30 00 150 0201 30 00 190 0201 30 00 900 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate : | |
| 0202 10 00 | <ul style="list-style-type: none"> - In carcasce o mezzene : <ul style="list-style-type: none"> - la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole - altre | <ul style="list-style-type: none"> 0202 10 00 100 0202 10 00 900 |
| 0202 20 | <ul style="list-style-type: none"> - altri pezzi non disossati : | |
| 0202 20 10 | <ul style="list-style-type: none"> - - Quarti detti « compensati » | 0202 20 10 000 |
| 0202 20 30 | <ul style="list-style-type: none"> - - Busti e quarti anteriori | 0202 20 30 000 |
| 0202 20 50 | <ul style="list-style-type: none"> - - Selle e quarti posteriori : <ul style="list-style-type: none"> - su un massimo di nove costole o paia di costole - su più di nove costole o paia di costole | <ul style="list-style-type: none"> 0202 20 50 100 0202 20 50 900 |
| 0202 20 90 | <ul style="list-style-type: none"> - - Altri : <ul style="list-style-type: none"> - il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo - altri | <ul style="list-style-type: none"> 0202 20 90 100 0202 20 90 900 |
| 0202 30 | <ul style="list-style-type: none"> - disossate : | |
| 0202 30 90 | <ul style="list-style-type: none"> - - - altre : <ul style="list-style-type: none"> - pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (*) - pezzi disossati, essendo ogni pezzo imballato separatamente e con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 50 % o più (*) - altri, incluse le carni macinate, aventi tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (*) - altri | <ul style="list-style-type: none"> 0202 30 90 100 0202 30 90 400 0202 30 90 500 0202 30 90 900 |

| Codice NC | Designazione delle merci | Codice del prodotto |
|------------|---|---------------------|
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : | |
| 0206 10 | — della specie bovina, fresche o refrigerate : | |
| | — — altre : | |
| 0206 10 95 | — — — Pezzi detti « ongllets » e « hampes » | 0206 10 95 000 |
| | — della specie bovina, congelate : | |
| 0206 29 | — — altre : | |
| | — — — altre : | |
| 0206 29 91 | — — — — Pezzi detti « ongllets » e « hampes » | 0206 29 91 000 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate ; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie : | |
| 0210 20 | — Carni della specie bovina : | |
| 0210 20 90 | — — disossate : | |
| | — — — salate e secche | 0210 20 90 100 |
| | — — — salate, secche ed affumicate | 0210 20 90 300 |
| | — — — in salamoia (?) | 0210 20 90 500 |
| | — — — altre | 0210 20 90 900 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carne di frattaglie o di sangue : | |
| 1602 50 | — della specie bovina : | |
| 1602 50 10 | — — non cotte ; miscugli di carne o di frattaglie cotte di carne o di frattaglie non cotte : | |
| | — — — non cotte ; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina : | |
| | — — — — contenenti peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) : | |
| | — — — — — prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (?) : | |
| | — — — — — — 90 % o più | 1602 50 10 120 |
| | — — — — — — 80 % o più ma meno di 90 % | 1602 50 10 140 |
| | — — — — — — 60 % o più ma meno di 80 % | 1602 50 10 160 |
| | — — — — — — 40 % o più ma meno di 60 % | 1602 50 10 170 |
| | — — — — — — meno di 40 % | 1602 50 10 180 |
| | — — — — — altre : | |
| | — — — — — — 40 % o più | 1602 50 10 190 |
| | — — — — — — meno di 40 % | 1602 50 10 200 |
| | — — — — — altre : | |
| | — — — — — — contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 1602 50 10 240 |
| 1602 50 10 | — — — — — — contenenti, in peso, il 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 1602 50 10 260 |
| | — — — — — — contenenti, in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 1602 50 10 280 |
| 1602 50 90 | — — — — — altre : | |
| | — — — — — — contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina : | |
| | — — — — — — — con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 (*) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) : | |
| | — — — — — — — — 90 % o più : | |
| | — — — — — — — — — prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (*) | 1602 50 90 125 |
| | — — — — — — — — — prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (?) | 1602 50 90 135 |
| | — — — — — — — — — altre | 1602 50 90 195 |

| Codice NC | Designazione delle merci | Codice del prodotto |
|---|---|---------------------|
| 1602 50 90 (segue) | ----- 80 % o più ma meno di 90 % : | |
| | ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (1) | 1602 50 90 325 |
| | ----- prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) | 1602 50 90 335 |
| | ----- altre | 1602 50 90 395 |
| | ----- 60 % o più ma meno di 80 % : | |
| | ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (1) | 1602 50 90 425 |
| | ----- prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) | 1602 50 90 435 |
| | ----- altre | 1602 50 90 495 |
| | ----- con un rapporto collagene/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) : | |
| | ----- 60 % o più : | |
| | ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (1) | 1602 50 90 525 |
| | ----- prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) | 1602 50 90 535 |
| | ----- altre | 1602 50 90 595 |
| | ----- 40 % o più ma meno di 60 % | 1602 50 90 615 |
| | ----- 20 % o più ma meno di 40 % | 1602 50 90 625 |
| | ----- meno di 20 % | 1602 50 90 626 |
| | ----- altre : | |
| | ----- altre . | 1602 50 90 636 |
| | ----- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,45 (8) : | |
| | ----- contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine | 1602 50 90 705 |
| ----- contenenti, in peso, il 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 1602 50 90 805 | |
| ----- contenenti in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 1602 50 90 905 | |
| ----- altre | 1602 50 90 906 | |

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(8) *Determinazione del tenore in collagene:*

Viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

NB: In virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 885/68 (GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2), non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 705/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 63/92⁽⁴⁾, stabilisce, nel quadro del massimale indicativo per le spedizioni di prodotti lattiero-caseari in Spagna, due quantitativi, uno per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci e l'altro per i prodotti provenienti dal Portogallo; che nell'ambito del massimale sono stati riservati quantitativi specifici al Portogallo per evitare modifiche negli scambi tradizionali di prodotti lattiero-caseari nella Comunità; che, per agevolare l'approvvigio-

namento omogeneo del mercato spagnolo, è opportuno sostituire l'attuale frazionamento trimestrale con il frazionamento mensile;

considerando che il Consiglio ha escluso il latte e la crema di latte in piccoli imballaggi dall'elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi che protegge il mercato portoghese; che il mercato portoghese sarà completamente integrato nel mercato comunitario per gli scambi di tali prodotti; che, stando così le cose, l'unicità del mercato comunitario deve prevalere sull'obiettivo del mantenimento delle correnti tradizionali di scambio; che è pertanto opportuno sopprimere la separazione tracciata all'interno del massimale indicativo, per le importazioni in Spagna di latte e crema di latte in piccoli imballaggi, a seconda che questi prodotti provengano dalla Comunità dei Dieci o dal Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è così modificato:

1) All'articolo 2:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati certificati ogni mese ammonta ad un dodicesimo dei quantitativi indicati nell'allegato. »;

b) al paragrafo 2, il termine « trimestrale » è sostituito dal termine « mensile ».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, i termini « trimestrale » e « trimestre » sono sostituiti dai termini « mensile » e « mese ».

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 24.

- 3) La parte dell'allegato che riguarda il latte e la crema di latte in piccoli imballaggi, aventi contenuto netto non superiore a 2 l, è sostituita dal testo seguente :

| Codice NC | Designazione delle merci | Quantitativi Comunità dei Dieci e Portogallo |
|-----------|---|---|
| ex 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l | 113 620 * |
| ex 0403 | Latticello, latte o crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l | |
| ex 0404 | Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l | |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 706/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2571/90⁽⁴⁾, definisce i beneficiari dell'aiuto comunitario attribuito per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole; che le disposizioni dell'articolo in esame non permettono, data la diversità delle istituzioni scolastiche negli Stati membri, di garantire un'applicazione armonizzata in tutta la Comunità; che è pertanto necessario rendere più chiaro il testo di quest'articolo;

considerando che il paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2167/83 autorizza l'aggiunta di fluoro a taluni prodotti ammessi all'aiuto; che per eliminare eventuali dubbi nell'interpretazione di questa disposizione è opportuno renderne più chiaro il testo;

considerando che l'articolo 6 del suddetto regolamento prevede che il regime in esame sia gestito attraverso un sistema di distribuzione di buoni numerati, rilasciati per un anno scolastico; che per limitare l'onere amministrativo connesso all'applicazione di questa disposizione è opportuno ammettere il rilascio di buoni pluriennali;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma del suddetto regolamento autorizza gli Stati membri a versare un acconto sull'aiuto richiesto per il mese o il trimestre scolastico nel quale i prodotti sono consegnati e prevede, in tal caso, che il fascicolo di pagamento sia liquidato nel termine di sei mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda; che per limitare l'onere amministrativo derivante dall'applicazione di questa disposizione è opportuno disporre la liquidazione annuale dei fascicoli di pagamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

1. Sono beneficiari dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1842/83 gli allievi e gli studenti che frequentano regolarmente un istituto scolastico di qualsiasi grado di insegnamento:

— compresi i bambini che frequentano la scuola materna o altri istituti di insegnamento prescolare amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro,

— esclusi gli studenti universitari o di istituti di insegnamento superiore comparabili con le università.

2. Gli allievi degli istituti scolastici di cui al paragrafo 1 beneficiano dell'aiuto comunitario durante i soggiorni in colonie di vacanze organizzate da uno degli organismi elencati all'articolo 7, paragrafo 1.»

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di 5 milligrammi di fluoro al massimo per chilogrammo di prodotto per i prodotti delle categorie I e II di cui all'allegato.»

3. L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, gli Stati membri possono rilasciare i buoni di cui al primo comma per un periodo più lungo non superiore a cinque anni scolastici.»;

b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

« In caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, si applicano per quanto di ragione le stesse regole relativamente a ciascun anno scolastico cui si riferisce il buono.»

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 17.

4. Il testo dell'articolo 7 è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« L'aiuto è concesso all'istituto scolastico ovvero all'ente che presenta la domanda di aiuto per i prodotti da distribuire agli allievi delle scuole di loro competenza. Tali richiedenti devono essere riconosciuti dalla competente autorità dello Stato membro. » ;

b) al paragrafo 2, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o dell'ente, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, » ;

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. Il versamento dell'aiuto viene effettuato dalle autorità competenti nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 3, salvo forza maggiore o salvo l'avvio di un'indagine amministrativa tesa ad accertare il diritto all'aiuto.

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a versare un anticipo nel termine

di tre mesi a partire dal giorno di presentazione della domanda di cui al paragrafo 3. L'anticipo versato previa costituzione di una cauzione di pari importo. In tal caso :

— l'autorità competente è autorizzata a versare l'anticipo, su richiesta dell'interessato, senza esigere i documenti giustificativi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, in base ai quantitativi forniti ; il fornitore presenta all'autorità competente, nel termine di un mese a decorrere dal versamento dell'anticipo, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto, a meno che detta autorità non elabori il rapporto previsto all'articolo 6, paragrafo 5, secondo trattino ;

— il pagamento definitivo si effettua entro la fine del sesto mese successivo al termine dell'anno scolastico di cui trattasi o, se del caso, del soggiorno in colonie di vacanze. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato con regolamento (CEE) n. 3588/91⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 566/92⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore dalle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/92 della Commissione⁽⁵⁾ prevede, da un lato, che le domande di titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca, presentate dal 1° al 10 marzo 1992 siano considerate presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 564/92⁽⁶⁾, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3745/91 e, d'altro lato, fissa alcuni quantitativi ridotti che possono essere importati nel quadro del regolamento (CEE) n. 3745/91 nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0010 del regolamento (CEE) n. 3834/90; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il terzo periodo 1992 per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040, del regolamento (CEE) n. 3834/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3745/91 e (CEE) n. 565/92 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1992 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,5717 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0010 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

2. Nei primi dieci giorni del terzo periodo 1992 possono essere presentate, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3745/91 e (CEE) n. 565/92 domande di titoli per un quantitativo di 175 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 708/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89 ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE ⁽⁵⁾, 183/66/CEE ⁽⁶⁾, 765/67/CEE ⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70 ⁽⁸⁾, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87 ⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72 ⁽¹⁰⁾, modi-

ficato dal regolamento (CEE) n. 3987/87 ⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

| Codice NC | Origine delle importazioni (1) | Importo supplementare |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 0408 11 10 | 01 | ECU/100 kg |
| | | 120,00 |

(1) Origine :

01 Stati Uniti d'America e Cecoslovacchia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 709/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 681/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 366/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 marzo 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Importo del prelievo ⁽¹⁾ |
|------------|-------------------------------------|
| 1701 11 10 | 39,66 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 | 39,66 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 10 | 39,66 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 | 39,66 ⁽¹⁾ |
| 1701 91 00 | 44,37 |
| 1701 99 10 | 44,37 |
| 1701 99 90 | 44,37 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 710/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 669/92 della Commissione⁽⁵⁾, ha sospeso temporaneamente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione continuano ad

essere validi e che occorre quindi mantenere in vigore questa misura fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui al codice NC 0102 10 00 figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 119/92⁽⁶⁾ e (CEE) n. 704/92⁽⁷⁾ continua ad essere sospesa nel periodo compreso tra il 21 e il 31 marzo 1992.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 5.⁽⁷⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 711/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le mele, le lattughe e diverse, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CEE) n. 251/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 22 marzo 1992; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti di cui trattasi, eccettuate le fragole e i pomodori, un periodo I; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire per le fragole e i pomodori rispettivamente un periodo II e III e un periodo I e II fino al 26 aprile 1992; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al

controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie⁽⁶⁾, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola ed i meloni rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 90 e i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono determinati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 87.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al

periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 23 marzo e il 26 aprile 1992

| Designazione delle merci | Codice NC | Periodo |
|--|----------------------------|---------|
| Lattughe a cappuccio | 0705 11 10 e 0705 11 90 | I |
| Lattughe diverse da quelle a cappuccio | 0705 19 00 | I |
| Cicorie scarole | ex 0705 29 00 | I |
| Carote | ex 0706 10 00 | I |
| Carciofi | 0709 10 00 | I |
| Uve da tavola | 0806 10 15 | I |
| Meloni | 0807 10 90 | I |

| Designazione delle merci | Codice NC | Massimali indicativi (in t) | Periodo |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| Fragole | 0810 10 90 | 23 — 29. 3. 1992: 11 500 | II |
| | | 30. 3 — 5. 4. 1992: 12 250 | II |
| | | 6 — 12. 4. 1992: 14 200 | II |
| | | 13 — 19. 4. 1992: 15 500 | III |
| | | 20 — 26. 4. 1992: 15 500 | III |
| Pomodori | 0702 00 10 | 23 — 29. 3. 1992: — | I |
| | | 30. 3 — 5. 4. 1992: 13 500 | II |
| | | 6 — 12. 4. 1992: 13 500 | II |
| | | 13 — 19. 4. 1992: 7 000 | II |
| | | 20 — 26. 4. 1992: 6 000 | II |

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 564/92 vertono su quantitativi globali superiori a quelli disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti designati nei gruppi 1 e 4 dello stesso regolamento; che, per garantire un'equa ripartizione di tali quantitativi, occorre ridurre di una percentuale fissa i quantitativi richiesti;

considerando che le domande di titoli presentate per i prodotti designati nei gruppi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 564/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 564/92, se il quantitativo globale

oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che occorre pertanto stabilire il quantitativo disponibile per il secondo periodo, 1° luglio-30 settembre 1992, dei prodotti designati nei gruppi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 564/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo 1° marzo-30 giugno 1992 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 564/92 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo 1° luglio-30 settembre 1992 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 564/92, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate |
|-------------------|---|
| 1 | 15,3 |
| 2 | 100,0 |
| 3 | 100,0 |
| 4 | 78,2 |
| 5 | 100,0 |
| 6 | 100,0 |
| 7 | 100,0 |
| 8 | 100,0 |
| 9 | 100,0 |
| 10 | 100,0 |
| 11 | 100,0 |

ALLEGATO II

(in tonnellate)

| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il terzo periodo |
|-------------------|---|
| 1 | 1 116,0 |
| 2 | 144,2 |
| 3 | 620,0 |
| 4 | 5 369,4 |
| 5 | 1 469,5 |
| 6 | 527,8 |
| 7 | 3 384,5 |
| 8 | 583,1 |
| 9 | 2 428,5 |
| 10 | 2 627,9 |
| 11 | 291,9 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 713/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 579/92 vertono su quantitativi globali superiori a quelli disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti designati nei gruppi 1, 2, 12 e 19 dello stesso regolamento; che, per garantire un'equa ripartizione di tali quantitativi, occorre ridurre di una percentuale fissa i quantitativi richiesti;

considerando che le domande di titoli presentate per i prodotti designati nei gruppi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 579/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 579/92, se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponi-

bile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che occorre pertanto stabilire il quantitativo disponibile per il secondo periodo, 1° luglio-30 settembre 1992, dei prodotti designati nei gruppi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 579/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo 1° marzo-30 giugno 1992 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 579/92 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo 1° luglio-30 settembre 1992 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 579/92, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

ALLEGATO I

| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate |
|-------------------|---|
| 1 | 10,5 |
| 2 | 16,4 |
| 4 | 100,0 |
| 5 | 100,0 |
| 6 | 100,0 |
| 7 | 100,0 |
| 8 | 100,0 |
| 9 | 100,0 |
| 10 | 100,0 |
| 11 | 100,0 |
| 12 | 15,1 |
| 14 | 100,0 |
| 15 | 100,0 |
| 16 | 100,0 |
| 17 | 100,0 |
| 18 | 100,0 |
| 19 | 21,2 |
| 21 | 100,0 |
| 22 | 100,0 |
| 23 | 100,0 |
| 24 | 100,0 |
| 25 | 100,0 |
| 26 | 100,0 |
| 27 | 100,0 |

ALLEGATO II

(in tonnellate)

| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il terzo periodo |
|-------------------|---|
| 1 | 217,7 |
| 2 | 169,8 |
| 4 | 3 620,0 |
| 5 | 1 649,8 |
| 6 | 1 919,4 |
| 7 | 1 026,5 |
| 8 | 875,0 |
| 9 | 575,0 |
| 10 | 612,5 |
| 11 | 122,5 |
| 12 | 326,0 |
| 14 | 1 458,1 |
| 15 | 2 041,9 |
| 16 | 583,1 |
| 17 | 641,9 |
| 18 | 93,1 |
| 19 | 104,5 |
| 21 | 1 164,0 |
| 22 | 602,9 |
| 23 | 1 189,0 |
| 24 | 291,9 |
| 25 | 2 940,6 |
| 26 | 186,9 |
| 27 | 1 254,4 |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/16/CEE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi⁽¹⁾, nella quale vengono definiti gli elementi che costituiscono detti fondi propri e le modalità di calcolo degli stessi,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7) della direttiva medesima; che la predetta direttiva non disciplina il trattamento di tali impegni qualora l'ente creditizio organizzato in forma cooperativa o di fondo si trasformi in società per azioni;

considerando che il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi; che allo scopo di facilitare

o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri; che tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi;

considerando che nell'adottare la direttiva 89/299/CEE il Consiglio si è riservato le competenze di esecuzione necessarie per apportare adattamenti tecnici alla direttiva stessa; che per una soluzione definitiva di tale problema la Commissione si è impegnata a presentare una proposta che tenga conto delle caratteristiche particolari del settore bancario e che consenta di istituire una procedura più adeguata per l'attuazione della direttiva;

considerando che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE⁽⁵⁾, ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione della stessa natura di quelle che il Consiglio si era riservata nella direttiva 89/299/CEE;

considerando che, date le caratteristiche peculiari del settore bancario, è opportuno affidare al comitato previsto all'articolo 22 della seconda direttiva bancaria il compito di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze ad essa demandate, nell'osservanza delle norme di procedura di cui all'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 172 del 3. 7. 1991, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 13 del 20. 1. 1992 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 89/299/CEE è modificata nel modo seguente :

1) È inserito l'articolo seguente :

« Articolo 4 bis

La Danimarca può autorizzare gli enti danesi di credito ipotecario, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1990 sotto forma di società cooperative o di fondi e trasformati in società per azioni, a continuare ad includere nei loro fondi propri gli impegni solidali dei loro membri o dei mutuatari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 i cui crediti sono assimilati a tali impegni solidali, nell'osservanza dei limiti seguenti :

- a) la base di calcolo della parte degli impegni solidali dei mutuatari è data dal totale degli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) più 2) meno gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 9), 10) e 11);
- b) la base di calcolo alla data del 1° gennaio 1991 o — qualora l'ente cambi la sua struttura a una data successiva — alla data della trasformazione è la base massima di calcolo. La "base di calcolo" non può mai superare la base massima di calcolo;
- c) la base massima di calcolo a decorrere dal 1° gennaio 1997 è ridotta della metà degli utili delle emissioni di nuovo capitale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, effettuate dopo tale data e
- d) l'importo massimo degli impegni solidali dei mutuatari da includere nei fondi propri non deve mai superare i seguenti valori percentuali della "base di calcolo" :
 - 50 % nel 1991 e 1992,
 - 45 % nel 1993 e 1994,
 - 40 % nel 1995 e 1996,
 - 35 % nel 1997,
 - 30 % nel 1998,
 - 20 % nel 1999,
 - 10 % nel 2000 e
 - 0 % dopo il 1° gennaio 2001. »

2) Il testo dell'articolo 8 della direttiva 89/299/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 8

1. Fatta salva la relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per

- chiarire le definizioni al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità,
- chiarire le definizioni al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, degli sviluppi sui mercati finanziari e
- adeguare la terminologia e la formulazione delle definizioni in armonia con quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse

sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

che istituisce un comitato consultivo unico EUROTECNET e FORCE e modifica le decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE

(92/170/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nell'intento di rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della formazione professionale occorre raggruppare in un unico comitato consultivo le attività attualmente svolte dai comitati consultivi EUROTECNET e FORCE previsti all'articolo 10 delle decisioni 89/657/CEE ⁽⁴⁾ e 90/267/CEE ⁽⁵⁾, come la Commissione ha annunciato nel memorandum sulla razionalizzazione e il coordinamento dei programmi di formazione professionale a livello comunitario;

considerando che conviene di conseguenza modificare l'articolo 10 delle decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi EUROTECNET e FORCE la Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

Dodici rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni

che rappresentano le parti sociali a livello comunitario partecipano ai lavori del comitato in veste di osservatori.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure relative:

- a) agli orientamenti generali dei programmi EUROTECNET e FORCE;
- b) agli orientamenti generali sul sostegno finanziario assicurato dalla Comunità (importi, durata e destinatari);
- c) alle questioni concernenti l'equilibrio generale dei programmi EUROTECNET e FORCE, compresa la ripartizione tra le varie azioni e la complementarità con gli altri programmi e iniziative comunitari nel settore della formazione professionale;
- d) alle questioni concernenti la valutazione dei programmi e la diffusione dei risultati, in vista della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 11 delle decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE.

3. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 10 della decisione 89/657/CEE è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 10***Comitato**

Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 1 della decisione 92/170/CEE ^(*).

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1991, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 240 del 12. 7. 1991, pag. 240.⁽³⁾ GU n. C 120 del 20. 3. 1991, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 1.^(*) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 51. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 10 della decisione 90/267/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

Comitato

Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 1 della decisione 92/170/CEE (*).

(*) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 51. »

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia dal 1° luglio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1990

(92/171/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, firmato l'11 luglio 1975, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario del 27 luglio 1976, applicabile al quarto Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾, in particolare gli articoli da 64 a 67,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES), chiusi al 31 dicembre 1990, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1990, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁴⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 dell'accordo interno si dà atto alla Commissione della

gestione del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) secondo la procedura di cui all'articolo 206 del trattato ;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) durante l'esercizio 1990, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Jorge BRAGA DE MACEDO

⁽¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.⁽³⁾ GU n. L 229 del 20. 8. 1976, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. C 324 del 13. 12. 1991, pagg. da 194 a 209 e da 305 a 316.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1990

(92/172/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾,

visto l'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, firmato il 20 novembre 1979, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario del 17 marzo 1981, applicabile al quinto Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾, in particolare gli articoli da 66 a 70,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernente le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES), chiusi al 31 dicembre 1989, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1990, corredato delle risposte della Commissione ⁽⁴⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno il Parlamento europeo, su raccoman-

dazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) durante l'esercizio 1990 è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Jorge BRAGA DE MACEDO

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.

⁽³⁾ GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. C 324 del 13. 12. 1991, pagg. da 194 a 209 e da 305 a 316.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1990

(92/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, modificato dalla decisione 86/281/CEE⁽³⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 66 a 73,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernente le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES), chiusi al 31 dicembre 1989, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1990, corredata delle risposte della Commissione⁽⁵⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno, l'Assemblea, su raccomandazione del

Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) durante l'esercizio 1990, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Jorge BRAGA DE MACEDO

⁽¹⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 210.⁽³⁾ GU n. L 178 del 2. 7. 1986, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. C 324 del 13. 12. 1991, pagg. da 194 a 209 e da 305 a 316.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1992

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua danese, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(92/174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1 primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che con la decisione 92/121/CEE della Commissione⁽⁷⁾ sono stati sospesi gli acquisti di burro in alcuni Stati membri; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che non sussistono più i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in Danimarca, Francia, nei Paesi Bassi e

nell'Irlanda del Nord; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Irlanda del Nord.

Articolo 2

La decisione 92/121/CEE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 44.